

N.	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	TEM A	SINTESI OSSERVAZIONE	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI VOTANTI
10	20/01/2021	1399	Geom. Franz Marino, Arch. Ceolin Paolo, Arch. Franz Marco, Arch. Franz Mauro, Arch. Franzoi Davide	REC	A seguito dell'abrogazione dei commi 6 e 7 del D.Lgs 102/2014 che permettevano di detrarre parte dello spessore delle strutture edilizie orizzontali e verticali per favorire l'efficienza energetica ed a seguito del REC adottato il quale impone di utilizzare come calcolo dell'altezza dell'edificio l'altezza lorda si chiede di adeguare le altezze massime relative alle singole tipologie edilizie contenute nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" per consentire di realizzare la massima altezza consentita.	ACCOGLIBILE: al fine di rendere equivalenti il nuovo calcolo dell' "altezza dell'edificio" con quello previsto dallo strumento urbanistico e quindi di mantenere la potenzialità edificatoria di piano, si propone di introdurre il seguente coeficiente correttivo delle altezze urbanistiche riportate negli abachi dei tipi edilizi: +1mt.	ACCOGLIBILE	N.____	Favorevoli: Contrari: Astenuti:
14	27/01/2021	2012	Arch. Franz Marco, Arch. Franz Mauro	REC	L'art. 74, comma 4, del REC stabilisce che gli elementi edilizi che sporgono dalle facciate devono rispettare una distanza minima di 5 metri dal confine e di 10 metri dagli edifici. Si chiede di considerare un oggetto minimo che esuli da tale rispetto di distanza da confini e fabbricati. Tale misura potrebbe attestarsi tra i 120 e i 150 cm.	Secondo le DU del RET, le Distanze (Voce n. 30) si calcolano avendo come riferimento la Sagoma dell'Edificio. La Sagoma, a sua volta, (Voce n. 18) si configura come perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno comprensivo delle strutture perimetrali nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. Ne consegue che aggetti e sporti fino a m 1,50 non costituiscono già attualmente il riferimento per il calcolo delle distanze. Si propone comunque di aggiungere, per maggior chiarezza, al comma 4 dell'art.74, dopo le parole"...e m 10,00 dai fabbricati." la frase "fatto salvo quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 8 della L.R.V. n. 4 del 16/03/2015"	ACCOGLIBILE	N.____	Favorevoli: Contrari: Astenuti:
26	08/02/2021	2879	Arch. Capogrosso Maurizio, Geo. Calce Filippo	REC	Modifiche al REC: 1) art. 39, commi 15 e 20: eliminare il termine "utile" dalla dicitura "superficie finestrata utile"; 2) art. 39, comma 35: eliminare l'altezza del corrimano rimandandola alla disciplina vigente; 3) art. 44, comma 1: eliminare l'obbligo di previsione del bidet nei bagni; 4) art. 56, comma 17: correggere la grafica dello schema in quanto le scritte risultano illeggibili; 5) art. 74, comma 4: eliminare la dicitura "nonchè i pergolati ed i bersò staccati dagli edifici"; 6) art. 97, comma 4: verificare anche la distanza dai confini dei manufatti accessori; 7) art. 97, comma 8: escludere dalla verifica delle distanze dai confini e dai fabbricati previste al comma 7 i manufatti a uso pompeiana e gazebo; 8) art. 97, comma 9: sostituire la dicitura "comma 5" alla dicitura "comma 6"; 9) Allegato A, punto 15: considerare il sottotetto come SA; 10) Allegato A, punto 18: precisare che per strutture perimetrali si fa riferimento esclusivamente alle pareti escludendo qualsiasi altro oggetto (canne fumarie, lesene, ecc).	Modifiche al REC: 1) ACCOGLIBILE: pertanto, all'art. 39, commi 15 e 20, si propone di eliminare la parola "utile" dalla dicitura "superficie finestrata utile"; 2) ACCOGLIBILE: quindi, all'art. 39, comma 35, si propone di eliminare i riferimenti alla nuova altezza del corrimano rimandando alla disciplina vigente ed introducendo quanto previsto dalla stessa; 3) NON ACCOGLIBILE: si propone, pertanto, che rimanga l'obbligo di previsione del bidet nel primo bagno; 4) ACCOGLIBILE: quindi, all'art. 56, comma 17, si propone di correggere la grafica dello schema ripristinando la leggibilità delle scritte; 5)NON ACCOGLIBILE: pertanto, all'art. 74, comma 4, si propone che rimanga la dicitura "nonchè i pergolati ed i bersò staccati dagli edifici"; 6) ACCOGLIBILE: si propone, quindi, di eliminare il comma 4 dell'art.97, senza peraltro modificare la numerazione dei commi successivi; 7) NON ACCOGLIBILE: si propone, quindi, che l'art. 97, comma 8, non venga modificato; 8) ACCOGLIBILE: pertanto, all'art. 97, comma 9, si propone di eliminare la dicitura "comma 6"; 9) NON ACCOGLIBILE: trattandosi di definizione statale non modificabile, l'allegato A, punto 15, non può essere modificato; 10) NON ACCOGLIBILE: trattandosi di definizione statale non modificabile, l'allegato A, punto 18, non può essere modificato;	PARZIALMENTE E ACCOGLIBILE	N.____	Favorevoli: Contrari: Astenuti:

27	12/02/2021	3320	Settore Assetto e Uso del Territorio Comune di Marcon	REC	<p>Modifiche al REC:</p> <p>1) definizione di snp: specificare in modo dettagliato che quanto determinato dall'art. 4 delle NTO si usa solo per il dimensionamento, ossia per la determinazione della quota massima di ampliamento;</p> <p>2) H max attuale = 12,50 m, deve essere integrata considerando lo spessore dei solai interpiano. Devono essere verificate le altezze massime consentite per ogni classe dell'abaco dei tipi edilizi;</p> <p>3) altezza di posa del piano di campagna: ripristinare la quota stabilita dal vigente REC di +30 cm;</p> <p>4) superficie complessiva: specificare se la superficie a parcheggio si intende comprensiva della superficie di manovra coperta;</p> <p>5) art. 39, comma 15: sostituire la dicitura "superficie finestrata verticale" con la dicitura "foro finestra";</p> <p>6) Allegati B, C, D, E, F: risultano inutili e ridondanti;</p> <p>7) art. 97, comma 4: dopo la dicitura "in ogni caso le distanze.." inserire "escluso i manufatti di cui al successivo comma 9".</p>	<p>Modifiche al REC:</p> <p>1) NON ACCOGLIBILE: in quanto <b>il nuovo parametro da utilizzare è la superficie complessiva, calcolata convertendo i parametri di snp stabiliti dalle NTO ai fini del dimensionamento</b></p> <p>2) ACCOGLIBILE: si veda la risposta formulata per la precedente osservazione n.10;</p> <p>3) ACCOGLIBILE: pertanto, si propone di ripristinare la quota stabilita dal vigente REC di +30 cm (Art. 3, comma 1, lett. j);</p> <p>4) ACCOGLIBILE: in quanto <b>trattasi di definizione nazionale che prevede che la superficie accessoria venga computata al 60%;</b></p> <p>5) ACCOGLIBILE: pertanto, all'art. 39, comma 15, si propone di sostituire la dicitura "superficie finestrata verticale" con la dicitura "foro finestra";</p> <p>6) NON ACCOGLIBILE: poiché gli allegati B, C, D, E e F, <b>costituiscono parte integrante del REC;</b></p> <p>7) Si veda a tal proposito quanto proposto al punto 6) dell'osservazione n.26.</p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	N.____	Favorevoli: Contrari: Astenuti:
----	------------	------	---	-----	---	---	--------------------------	--------	---------------------------------------